

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1666)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1981*

*(V. Stampato n. 2920)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(SPADOLINI)**

**e dal Ministro dei Lavori Pubblici**

**(NICOLAZZI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(ANDREATTA)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(LA MALFA)**

**col Ministro della Sanità**

**(ALTISSIMO)**

**col Ministro della Marina Mercantile**

**(MANNINO)**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(MARCORA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 dicembre 1981*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
4 novembre 1981, n. 620, concernente provvedimenti urgenti  
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, recante provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni:

*il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già da esse approvato. »;

*il secondo comma dell'articolo 1 è soppresso;*

*il terzo comma dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:*

« I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1° settembre 1981 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La riscossione delle somme di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La ingiunzione di cui all'articolo 2 del medesimo testo unico deve essere noti-

ficata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la somma è richiesta. »;

*il quinto comma dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:*

« Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 possono prorogare fino ad un anno, limitatamente ai comuni danneggiati, i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge 24 dicembre 1979, n. 650. »;

*dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

« Art. 1-bis. — In attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione. »;

*al primo comma dell'articolo 2, la cifra: « 1.200 milioni » è sostituita dalla seguente: « 200 milioni »;*

*il terzo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« All'onere finanziario complessivo di lire 200 milioni per il 1982 si provvede a carico del capitolo n. 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo. »;

*l'articolo 3 è soppresso.*

## Art. 2.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495.

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 4 novembre 1981.*

---

**Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, della marina mercantile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

**Articolo 1.**

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano stati finanziati con fondi già stanziati.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. La proroga è concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione e il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già da esse approvato.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1° settembre 1981 non si siano adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma doppia di quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 i termini di cui al precedente secondo comma possono essere prorogati di diciotto mesi. Il termine di cui al precedente quarto comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

#### Articolo 2.

Per la predisposizione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni.

Ai fini della predisposizione di detto piano il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni con istituti o a conferire incarichi professionali a ditte specializzate.

All'onere di lire 50 milioni per l'anno 1981 e di lire 500 milioni per l'anno 1982 si provvederà rispettivamente mediante imputazione sul capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1° settembre 1981 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La riscossione delle somme di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La ingiunzione di cui all'articolo 2 del medesimo testo unico deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la somma è richiesta.

*Identico.*

Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 possono prorogare fino ad un anno, limitatamente ai comuni danneggiati, i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge 24 dicembre 1979, n. 650.

#### Articolo 1-bis.

In attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

#### Articolo 2.

Per la predisposizione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni.

*Identico.*

All'onere finanziario complessivo di lire 200 milioni per il 1982 si provvede a carico del capitolo n. 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA  
— LA MALFA — ALTISSIMO — MAN-  
NINO — MARCORÀ

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA



---

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

**Soppresso.**